

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**120 / 2025 del 31/03/2025**

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEZIONE ASST LODI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEZIONE ASST LODI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "presa d'atto della D.G.R. n. XII/1650 del 21/12/2023 determinazioni in ordine alla direzione dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO altresì che, AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VISTI:

- l'art. 15 della L. 241/1990 ai sensi del quale, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. del 27/12/2006, n. 30, la quale stabilisce che gli Enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;

DATO ATTO che:

- l'ASST Lodi è stata individuata quale sede accreditata per lo svolgimento del corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;
- AREU e ASST Lodi hanno sottoscritto, in data 29/03/2024, apposita convenzione per l'espletamento del tirocinio pratico degli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica - sezione di Lodi dell'Università degli studi di Milano, con scadenza il 30/09/2024;
- l'ASST Lodi con deliberazione n. 1675 del 30/12/2024 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano una convenzione attuativa per il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica – sezione di Lodi con validità sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2026/2027 (30/09/2027);
- l'art. 2 della suddetta convenzione, prevede:
 - comma 4, "qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dall'ASST Lodi non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea in Infermieristica, l'ASST Lodi, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale del

Corso di Laurea in Infermieristica, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative”;

- o *comma 5, “in tale caso, i rapporti convenzionali con altre Istituzioni Sanitarie (sub-convenzioni) di cui al comma precedente, dovranno coerentemente fare riferimento alla presente convenzione. L'ASST Lodi, invierà copia della sub-convenzione alla Direzione Legale e Procedure Concorsuali – Settore Legale – Ufficio Convenzioni Sanitarie alla e-mail: convenzioni.sanitarie@unimi.it.”;*
- AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

CONSIDERATO che:

- con nota del 27.01.2025 ASST Lodi ha manifestato il proprio interesse a stipulare un accordo con AREU, avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Milano della sezione di Lodi;
- con nota Prot. 4411 del 11.02.2025 AREU ha trasmesso la bozza di testo definitiva dell'accordo, precedentemente concordato tra le parti;

DATO ATTO che, la citata convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2026/2027 (30.09.2027), con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità per le parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire una proroga o rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, autorizzandone altresì la sottoscrizione, il testo della convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e l'Università degli Studi di Milano della sezione Lodi, per l'espletamento dell'attività di tirocinio degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica;
2. di dare atto che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2026/2027 (30.09.2027), con esclusione del tacito rinnovo e con possibilità per le parti, qualora lo ritenessero utile, di pattuire una proroga o rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza ai rispettivi indirizzi PEC istituzionali;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI
STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA - SEZIONE DI
LODI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi (di seguito, ASST Lodi), con sede legale in Lodi, Piazza Ospitale 10 – C. F. e P.IVA n. 09322180960, (Soggetto promotore), in atto rappresentata dal Direttore Generale nonché Legale Rappresentante pro-tempore, Ing. Guido Grignaffini, nato a Milano, il 30/01/1975

E

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU), con Sede Legale in V.le Monza, 223 – 20126 Milano e Sede Amministrativa in Via Campanini, 6 – 20124 Milano, C.F. e P.IVA n. 11513540960, (Soggetto ospitante) in atto rappresentata dal Direttore Generale nonché Legale Rappresentante, Dott. Massimo Lombardo, nato a Messina il 04/09/1964,

–di seguito congiuntamente “Le Parti” –

PREMESSO CHE

1. L'ASST Lodi è stata individuata quale sede accreditata per lo svolgimento del corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano;
2. L'ASST Lodi con deliberazione n. 1675 del 30/12/2024 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano una convenzione attuativa per il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica - sezione

di Lodi con validità sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2026/2027(30/09/2027);

3. l'articolo 2 della sopracitata convenzione prevede:

- al comma 4, che qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dall'ASST Lodi non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea in Infermieristica, l'ASST Lodi, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Infermieristica, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

- al comma 5, in tale caso, i rapporti convenzionali con altre Istituzioni Sanitarie (sub-convenzioni) di cui al comma precedente, dovranno coerentemente fare riferimento alla presente convenzione. L'ASST Lodi, invierà copia della sub-convenzione alla Direzione Legale e Procedure Concorsuali – Settore Legale – Ufficio Convenzioni Sanitarie alla e-mail: convenzioni.sanitarie@unimi.it.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione costituisce atto applicativo dell'art. 2 della convenzione di cui in premessa, stipulata tra l'Università degli Studi di Milano e l'ASST Lodi.

AREU, "Soggetto ospitante", si impegna ad accogliere gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano della Sezione di Lodi ai fini dell'espletamento dell'attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista dall'ordinamento didattico, mettendo a tal fine a disposizione idonee attrezzature, servizi e personale.

Le Parti prendono atto che il predetto tirocinio didattico, svolto dagli studenti unitamente all'attività didattica teorico-pratica, costituisce parte integrante del piano di studi degli studenti iscritti al corso di Laurea in Infermieristica.

Articolo 2 - Modalità operative

All'inizio del periodo didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti del Corso di Laurea facenti parte, come previsto dal Regolamento di Ateneo, del competente organismo didattico nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti concorderanno, con il Coordinatore Infermieristico dell'Articolazione Aziendale Territoriale (di seguito AAT) di AREU Lodi, le attività di tirocinio, le relative modalità di svolgimento e il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto.

Si concorderanno inoltre il progetto formativo e il numero degli studenti che saranno ospitati e si darà esecuzione agli accordi stipulati.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'ASST Lodi e da un tutor designato dal Coordinatore Infermieristico dell'AAT

di Lodi.

Il tutor provvede a:

- programmare il tirocinio e valutare i risultati conseguiti dagli studenti secondo quanto stabilito dal progetto formativo di tirocinio;
- esprimere il giudizio sull'attività svolta su apposite schede di valutazione, al termine del tirocinio.

La frequenza al tirocinio programmato è obbligatoria per gli studenti.

L'articolazione oraria sarà concordata tra il Direttore delle Attività professionalizzanti ed il Coordinatore infermieristico della AAT di Lodi.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le disposizioni dettate dal soggetto ospitante al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il tirocinio;
- rispettare il codice disciplinare degli Studenti nelle sedi di tirocinio;
- rispettare il Codice di comportamento di entrambe le Parti contraenti la presente convenzione e i rispettivi Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) di cui alla Legge 190/2012 - ora confluiti, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021, nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il tirocinante ha diritto alla:

- sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto è previsto

anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;

- interruzione del tirocinio. In tal caso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto ospitante e al tutor del Soggetto promotore.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria, pertanto, ai fini dell'espletamento dell'attività prevista dall'ordinamento didattico.

AREU in qualità di soggetto ospitante si impegna a:

- accogliere gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica mettendo a disposizione idonee strutture logistiche, risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative.
- seguire ed istruire, attraverso il proprio personale, il tirocinante per tutta la durata dell'esperienza, per favorire un processo formativo con occasioni di conoscenza e di sperimentazione, garantendogli comprensione e rispetto e concorrendo alla determinazione del voto di tirocinio attraverso l'espressione di giudizi e di valutazioni di merito;
- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza adottate per i propri dipendenti, nonché informarlo ed istruirlo sugli aspetti relativi all'igiene, alla salvaguardia della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, all'utilizzo di materiali ed attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale che dovessero rendersi

necessari durante il tirocinio;

- verificare le presenze e la puntualità dello studente e registrarle nello specifico foglio presenze;

- segnalare tempestivamente all'ASST Lodi, in particolare, al Direttore delle Attività Professionalizzanti, eventuali problemi o difficoltà che dovessero presentarsi durante lo svolgersi dell'esperienza;

- informare tempestivamente il Direttore delle Attività Professionalizzanti e il Coordinatore Infermieristico dell'AAT Lodi in caso di infortunio occorso nell'espletamento delle attività presso AREU;

- acquisire il giudizio di idoneità emesso dal medico competente del Soggetto promotore. Il giudizio e i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso AREU;

- comunicare al Medico competente dell'ASST Lodi ogni informazione necessaria per l'adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione.

L'ASST Lodi si impegna, per il tramite del proprio Medico Competente

a:

- certificare, prima dell'inizio del tirocinio pratico, l'idoneità alla mansione specifica dell'attività professionale inerente al Corso di Laurea prevista dal D.Lgs 81/2008;

- conservare i referti relativi ed ogni documentazione di carattere

sanitario in una cartella sanitaria personale presso l'ASST.

L'ASST Lodi si impegna, inoltre, ad erogare e certificare – direttamente o per il tramite dell'Università degli Studi di Milano – prima dell'inizio del tirocinio e per ogni tirocinante ospitato presso AREU la formazione in materia di sicurezza – parte generale, nonché i rischi specifici – prevista dal D.Lgs n.81/2008;

Articolo 4 - Oneri economici a carico delle parti

La presente convenzione non comporta oneri di spesa a carico delle Parti.

Articolo 5 – Vigenza

Rilevato che, come indicato nelle premesse, l'Università degli Studi di Milano ha stipulato con l'ASST Lodi apposita convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica per la sezione di Lodi con validità a partire dalla data di sottoscrizione, fino alla conclusione dell'Anno Accademico 2026/2027(30/09/2027), la presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario con validità fino al termine dell'anno accademico 2026/2027(30/09/2027);

Non è prevista la proroga automatica dei rapporti convenzionali in corso, ovvero la loro prosecuzione è subordinata alla rinegoziazione della convenzione stessa o a parità di condizioni potrà essere valutato il rinnovo tramite scambio di idonea corrispondenza.

Articolo 6 – Referenti

Per i rapporti con l'ASST Lodi, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, AREU individua, la Struttura Complessa Direzione

Aziendale Professioni Sanitarie e Socio-Sanitarie, DAPSS tramite il Direttore o suo incaricato.

Per i rapporti con AREU, tramite gli uffici competenti, l'ASST Lodi individua quale referente, il Direttore Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano - sezione Lodi.

Articolo 7 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (cfr. art. 7 della convenzione attuativa).

Articolo 8 – Recesso e risoluzione

Nel caso in cui l'ASST Lodi intenda avvalersi del diritto di recesso prima della scadenza naturale della convenzione, può esercitare tale facoltà dandone comunicazione ad AREU, con almeno 60 giorni di preavviso, per iscritto o mediante posta certificata.

Parimenti, AREU può procedere al recesso comunicandolo alla controparte con Raccomandata A/R o mediante posta certificata, che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

Le parti possono risolvere la presente convenzione qualora, su indicazione motivata del proprio Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dalle stesse rispetto agli adempimenti di cui ai precedenti art. 2 e 3.

Articolo 9 – Esclusione del rapporto di dipendenza

Le Parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare, in nessun

caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente e le Parti stesse.

Articolo 10 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza.

Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D. lgs. 196/2003, aggiornato col D. lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali tratti. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge. Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti

contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali. Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679). AREU, nella figura all'uopo individuata, designa i tirocinanti che svolgono attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 Regolamento U.E. n. 679/2016 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.sm.ii. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito del tirocinio.

Art. 11 – PIAO e Codice di comportamento

Le Parti, in relazione ai rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPCT) di cui alla Legge 190/2012 - ora confluiti, ai sensi

dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021, nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - dichiarano di averne preso visione sui rispettivi siti istituzionali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'esecuzione della presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Inoltre, le Parti dichiarano di aver assolto tutti gli obblighi in materia di Codice di comportamento e di conoscere e accettare i contenuti dei rispettivi atti, che definiscono i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che, unitamente ai propri collaboratori, sono tenute ad osservare.

Articolo 12 – Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla relativa normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 13 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 14 – Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

Articolo 15 – Conformità atto

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), graverà su ASST Lodi e AREU in pari misura (salvo che una delle parti goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente).

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASST Lodi:

Il Direttore Generale, Ing. Guido Grignaffini (*)

Per AREU:

Il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo (*)

() Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*